REGIONE PIEMONTE

Tutela della sicurezza e della salute per i volontari di Protezione Civile

Daniele Caffarengo

REGIONE PIEMONTE – Protezione Civile

SOMMARIO

1. D. Lgs. 81/2008 – volontari operatori di Protezione Civile

2. D.M. 13 aprile 2011 – principi basilari tutela sicurezza volontari di Protezione Civile

3. D.P.C.M. 12 gennaio 2012 – intesa su modalità svolgimento attività di sorveglianza sanitaria

1. D.Lgs. 81/08 – volontari operatori di Protezione Civile

PRESTAZIONE DI LAVORO DEL VOLONTARIO

L. 11 agosto 1991, n. 266 (*Legge quadro sul volontariato*)

È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui art. 2 L. 266/91, che si avvalga un modo determinante e prevalente dell'attività lavorativa dei volontari, ossia delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti.

Per attività di volontariato si intende, dunque, il lavoro, l'opera, il servizio prestati in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza scopo di lucro, anche indiretto, e per soli fini di solidarietà.

NESSUN RAPPORTO DI LAVORO TRA VOLONTARIO ED ORGANIZZAZIONE

1. D.Lgs. 81/08 – volontari operatori di Protezione Civile

IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

La L. 24 febbraio 1992, n. 225 (*Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile*) stabilisce all'art. 11 che le organizzazioni di volontariato costituiscono strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 (*Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile*) dispone che al volontario impegnato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso venga garantito, da parte del proprio datore di lavoro, per un periodo continuativo non superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni nell'anno:

- il mantenimento del posto di lavoro
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale
- la copertura assicurativa prevista in quanto aderente all'organizzazione

1. D.Lgs. 81/08 – volontari operatori di Protezione Civile

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Il D. Lgs. 81/2008, all'Art. 2 lett. a), riporta il riferimento ai "volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile", assoggettandoli di fatto alle tutele antinfortunistiche dei lavoratori subordinati.

Il D. Lgs. 106/2009 stabilisce che le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei volontari di Protezione Civile siano da applicarsi tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, da individuarsi con successivo Decreto **(D.M. 13 aprile 2011)**.

Scopo del Decreto è infatti quello di coniugare la tutela della salute e sicurezza dei volontari di Protezione Civile con il perseguimento degli obiettivi del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi.

2. D.M. 13 aprile 2011 – principi basilari tutela sicurezza volontari di Protezione Civile

APPLICAZIONE NORME D. LGS. 81/2008

L'Art. 2 del D.M. 13 aprile 2011 stabilisce il principio secondo il quale le norme in materia di sicurezza e salute contenute nel D. Lgs. 81/2008 siano applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari di Protezione Civile.

L'attività delle organizzazioni di volontariato, infatti, viene svolta in contesti caratterizzati necessariamente dall'urgenza, dall'emergenza e dall'imprevedibilità.

IMPOSSIBILE VALUTAZIONE DEI RISCHI O DELLE INTERFERENZE PROPRIE DEI LUOGHI DI LAVORO

Riempimento sacchetti con insacchettatrice

Utilizzo macchina movimento terra (minipala cingolata)

Allestimento struttura campale (es. montaggio tensostruttura)

Movimentazione mediante gru/sollevatori

Realizzazione barriere antinondazione (es. Big bag sx Tanaro AL – mar. 2011)

Messa in servizio attrezzature di pompaggio (es. Allagamento area tang. AL – nov. 2011)

2. D.M. 13 aprile 2011 – principi basilari tutela sicurezza volontari di Protezione Civile

APPLICAZIONE NORME D. LGS. 81/2008

Le disposizioni sulla sicurezza degli operatori delle organizzazioni di volontariato non possono, in ogni caso, comportare omissione o ritardo delle attività o dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi individuati dalla L. 225/92.

Vige, quindi, un criterio di prevalenza delle esigenze connesse alle attività e compiti di protezione civile rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza e salute degli operatori volontari delle organizzazioni.

VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE EQUIPARATO AD UN LAVORATORE SOLO PER ALCUNI ASPETTI

2. D.M. 13 aprile 2011 – principi basilari tutela sicurezza volontari di Protezione Civile

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLE ORGANIZZAZIONI

Il soggetto che viene individuato come primo e principale destinatario degli obblighi di sicurezza e salute per l'attività dei volontari risulta essere il legale rappresentante dell'organizzazione, da individuarsi nella persona che, in base allo statuto, è dotato di potere di rappresentanza, ossia del potere di agire in nome e per conto della stessa e impegnarla verso terzi.

ANALOGIA CON POTERE DECISIONALE E DI SPESA DEL DATORE DI LAVORO

2. D.M. 13 aprile 2011 – principi basilari tutela sicurezza volontari di Protezione Civile

OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (Art. 4)

- Formazione, informazione ed addestramento dei volontari, con riferimento agli scenari di rischio ed ai compiti svolti dai volontari nei vari ambiti
- Dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei per i compiti da svolgere, in relazione agli scenari di rischio
- Controllo sanitario generale dei volontari
- Sorveglianza sanitaria esclusivamente per i volontari che nell'ambito delle attività di protezione civile risultino esposti agli agenti di rischio previsti nel D.Lgs. 81/2008 in misura superiore a determinate soglie di esposizione

Al comma 3 viene sancito che "*Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui si svolga attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro*".

2. D.M. 13 aprile 2011 – principi basilari tutela sicurezza volontari di Protezione Civile

INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

All'Art. 1 viene sancito che:

per "Informazione" si intende il "complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative"

per "Formazione" si intende il "processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione, riduzione e gestione delle attività operative"

per "Addestramento" si intende il "complesso delle attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e procedure di intervento"

2. D.M. 13 aprile 2011 – principi basilari tutela sicurezza volontari di Protezione Civile

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

All'Art. 4 comma 2 viene specificato che le organizzazioni di volontariato curano che i volontari, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti svolti, siano dotati di attrezzature e dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei per lo specifico impiego, e che siano formati ed addestrati al loro uso conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante.

INDIVIDUAZIONE SCENARI DI RISCHIO

↓

INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

↓

DOTAZIONE DPI IDONEI

2. D.M. 13 aprile 2011 – principi basilari tutela sicurezza volontari di Protezione Civile

SORVEGLIANZA SANITARIA

Duplice tipologia di verifica per i volontari delle organizzazioni.

"Controllo sanitario" (art. 1 lett. e), inteso come "*insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni e Prov. Autonome, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione…*"

Si applica a tutti gli aderenti alle organizzazioni, a prescindere dal tipo di attività svolta dai singoli volontari.

"Sorveglianza sanitaria" (art. 5), intesa come una più approfondita tipologia di sorveglianza medica, rivolta ai volontari coinvolti in attività "*che li espongono ai fattori di rischio di cui al D. Lgs. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste…*"

Individuazione soggetti da sottoporre a sorveglianza sanitaria da parte delle singole organizzazioni di volontariato.

3. D.P.C.M. 12 gennaio 2012 – intesa ed indirizzi comuni

OBIETTIVI

Documento tecnico adeguato alle esigenze dei volontari di Protezione Civile, finalizzato a definire modalità di svolgimento condivise per la sorveglianza sanitaria, e preliminarmente alla definizione di indirizzi comuni sulle seguenti tematiche:

- individuazione degli scenari di rischio di protezione civile, e dei compiti svolti dai volontari

- attività di informazione, formazione ed addestramento dei volontari di protezione civile

- accertamenti medici di base finalizzati al controllo sanitario dei volontari di protezione civile (organizzazione, tempistiche e procedure)

3. D.P.C.M. 12 gennaio 2012 – intesa ed indirizzi comuni

FATTORI DI RISCHIO E SOGLIE DI ESPOSIZIONE

L'Allegato 4 del Decreto contiene elementi utili alla definizione delle soglie di esposizione ai fattori di rischio (di cui al D.Lgs. 81/2008), stabilendo che siano sottoposti a sorveglianza sanitaria tutti i volontari esposti per un periodo superiore a 535 ore all'anno, ovvero per un periodo superiore a 65 giorni all'anno, per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevazione dell'attività oraria.

Viene inoltre stabilito che l'individuazione dei volontari che hanno superato tale periodo avvenga entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base delle giornate di servizio dell'anno precedente.

DA VERIFICHE EFFETTUATE (DAL 2013 IN POI) DALLE ORGANIZZAZIONI DI RILEVANZA REGIONALE, NESSUN SUPERAMENTO